

20.9.2005

A6-0257/658

EMENDAMENTO 658

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 658

Allegato III, sezione 3, lettera c), comma -1 (nuovo)

*La compensazione ai fini delle parti 5 e 6 è
riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/659

EMENDAMENTO 659

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 659

Allegato III, sezione 3, lettera c), punto ii), comma 1, alinea

In applicazione *del metodo 1*:

In applicazione *della parte 3*:

Or. en

20.9.2005

A6-0257/660

EMENDAMENTO 660

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 660

Allegato III, sezione 3, lettera c), comma 3, alinea

Ai fini *del metodo 2*, fase a):

Ai fini *della parte 4*, fase a):

Or. en

20.9.2005

A6-0257/661

EMENDAMENTO 661

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 661
Allegato IV, punto 3

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento ***riguardanti:***

a) Azioni

b) Metalli preziosi, eccetto l'oro

c) Merci diverse dai metalli preziosi

d) Altri contratti di natura analoga

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento, ***ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE che non sono altrimenti inclusi ai paragrafi 1 o 2.***

Or. en

20.9.2005

A6-0257/662

EMENDAMENTO 662

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 662

Allegato VII, parte 1, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 28 bis, e all'allegato VIII, parte 2, punto 21, può essere adeguato sulla base della seguente formula:

*importo dell'esposizione ponderato per il rischio = $RW * \text{valore dell'esposizione} * (0,15 + 160 * PDpp)$*

$PDpp = PD$ del fornitore della protezione

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.

L'aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/663

EMENDAMENTO 663

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 663

Allegato VII, parte 1, punto 9 bis (nuovo)

9 bis. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso entità di piccole e medie dimensioni quali definite all'articolo 86, paragrafo 4, che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 28 bis e all'allegato VIII, parte 2, punto 21, può essere calcolato conformemente al punto 3 bis.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/664

EMENDAMENTO 664

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 664
Allegato VII, parte 1, punto 28

28. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

perdite attese (expected loss, di seguito EL)=PD × LGD;

importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione.

I premi su esposizioni acquistate sono trattati come EL.

28. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

perdite attese (expected loss, di seguito EL)=PD × LGD;

importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione.

I premi su esposizioni acquistate sono trattati come EL.

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui alla parte 1, punto 3 bis, EL è pari a 0.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/665

EMENDAMENTO 665

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 665

Allegato VII, parte 2, punto 10 bis (nuovo)

10 bis. In deroga ai paragrafi 8 e 10, ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 3 bis, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/666

EMENDAMENTO 666

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 666

Allegato VII, parte 2, punto 12, lettera (c)

(c) Per le esposizioni *derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito* che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a **5 giorni**. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione.

(c) Per le esposizioni *risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato IV, e da operazioni di rimarginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale* che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a **10 giorni**. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione.

Or. en

EMENDAMENTO 667

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione**di Alexander Radwan**

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 667

Allegato VII, parte 2, punto 12, lettera e) bis (nuova)

e bis) Per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'allegato III, parte 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel paniere di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla formula seguente:

$$M = \text{MIN} \left(\frac{\sum_{k=1}^{tk \leq 1 \text{ year}} \text{Effective} EE_k * \Delta t_k * df_k + \sum_{tk > 1 \text{ year}}^{\text{maturity}} EE_k * \Delta t_k * df_k}{\sum_{k=1}^{tk \leq 1 \text{ year}} \text{Effective} EE_k * \Delta t_k * df_k}; 5 \right)$$

dove:

df_k è il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro t_k; gli altri simboli sono definiti nell'allegato III, parte 6.

In deroga a quanto precede, un ente creditizio che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento della valutazione del credito (CVA) unilaterale può utilizzare, subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti,

la durata effettiva del credito stimata da tale modello come M.

Fatto salvo il paragrafo 13, per i panieri di compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a).

Or. en

20.9.2005

A6-0257/668

EMENDAMENTO 668

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

A6-0257/2005

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 668

Allegato VII, parte 2, punto 12, lettera e) ter (nuova)

*e ter) Ai fini dell'applicazione della parte 1,
punto 3 bis, M è la durata effettiva della
protezione del credito, che non può essere
inferiore ad 1 anno.*

Or. en

EMENDAMENTO 669

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE
Harald Ettl, a nome del gruppo PSE
Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 669
Allegato VII, parte 2, punto 13

13. In deroga al punto 12, lettere a), b), d) e e), *per talune esposizioni a breve termine, specificate dalle autorità competenti, con una durata residua inferiore ad un anno, che non fanno parte del finanziamento corrente del debitore da parte dell'ente creditizio*, M non può essere inferiore ad 1 giorno.

13. In deroga al punto 12, lettere a), b), d) e e), M non può essere inferiore ad 1 giorno
per:

- gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato IV;

- le operazioni di marginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale e

- le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,

purché la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di inadempimento o mancata ricostituzione

dei margini.

In aggiunta ad altre esposizioni a breve termine specificate dalle autorità competenti che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente creditizio, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Le circostanze particolari di ciascun caso sono oggetto di attento esame.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/670

EMENDAMENTO 670

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 670

Allegato VII, parte 2, punto 21 bis (nuovo)

21 bis. In deroga al punto 21 ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 9 bis, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata con un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

Or. en

20.9.2005

A6-0257/671

EMENDAMENTO 671

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE

Harald Ettl, a nome del gruppo PSE

Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 671
Allegato VII, parte 3, punto 5

5. Nel caso di posizioni elencate nell'allegato IV, il valore dell'esposizione è determinato mediante *uno dei due* metodi esposti nell'allegato III.

5. Nel caso di posizioni elencate nell'allegato IV, il valore dell'esposizione è determinato mediante *i* metodi esposti nell'allegato III.

Or. en